

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/574 DELLA COMMISSIONE**del 15 dicembre 2017****sulle norme tecniche per l'istituzione e il funzionamento di un sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 11,

considerando quanto segue:

- (1) Per contrastare il problema del commercio illecito dei prodotti del tabacco, la direttiva 2014/40/UE prevede che tutte le confezioni unitarie dei prodotti del tabacco siano contrassegnate da un identificativo univoco tramite il quale registrare i loro movimenti. Ciò consente la tracciabilità e la rintracciabilità di tali prodotti in tutta l'Unione. È opportuno definire le specifiche tecniche relative all'istituzione, al funzionamento e alla compatibilità di tale sistema in tutta l'Unione.
- (2) Dovrebbero essere fissate norme in materia di contrassegno delle confezioni con un identificativo univoco, di registrazione e trasmissione dei dati, di trattamento, archiviazione e accesso ai dati e di compatibilità dei componenti del sistema di tracciabilità.
- (3) L'azione legislativa a livello dell'Unione è necessaria anche per dare attuazione all'articolo 8 del protocollo sull'eliminazione del commercio illegale di prodotti derivati dal tabacco della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo ⁽²⁾ («il protocollo FCTC dell'OMS»). Tale protocollo, ratificato dall'Unione europea ⁽³⁾, prevede che le parti contraenti istituiscano un regime globale di tracciabilità e rintracciabilità per i prodotti del tabacco entro cinque anni dalla sua entrata in vigore.
- (4) Per contrastare le molteplici forme di attività fraudolente che consentono ai consumatori di entrare in possesso di prodotti illeciti, tra cui le pratiche che comportano la falsa dichiarazione di esportazioni, il sistema di tracciabilità previsto dal presente regolamento si applica, in conformità all'articolo 15 della direttiva 2014/40/UE, a tutti i prodotti del tabacco lavorati nell'Unione, nonché a quelli lavorati al di fuori dell'Unione nella misura in cui sono destinati o immessi sul mercato dell'Unione.
- (5) Per assicurare l'indipendenza del sistema di tracciabilità e garantire che sia sotto il controllo degli Stati membri, come previsto dall'articolo 8 del protocollo FCTC dell'OMS, è essenziale che i compiti associati al contrassegno degli imballaggi con un identificativo univoco siano ripartiti adeguatamente. Il compito principale che consiste nel generare gli identificativi univoci a livello di confezione unitaria dovrebbe essere attribuito a un soggetto terzo indipendente designato da ciascuno Stato membro («l'emittente di identificativi univoci»). Per evitare il rischio che due o più emittenti di identificativi, indipendentemente l'uno dall'altro, generino lo stesso identificativo univoco, ciascun emittente di identificativi dovrebbe essere identificato a sua volta da un codice identificativo univoco, che dovrebbe figurare negli identificativi univoci che rilascia.
- (6) Per garantire l'univocità dell'identificativo, dovrebbe formare parte di ciascun identificativo univoco un numero di serie generato dall'emittente di identificativi che ha una probabilità trascurabile di essere decodificato dai falsificatori.

⁽¹⁾ GUL 127 del 29.4.2014, pag. 1.

⁽²⁾ Protocollo sull'eliminazione del commercio illegale di prodotti derivati dal tabacco della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo (GUL 268 dell'1.10.2016, pag. 10).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2016/1749 del Consiglio, del 17 giugno 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo, fatta eccezione per le disposizioni soggette all'applicazione del titolo V della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GUL 268 dell'1.10.2016, pag. 1). Decisione (UE) 2016/1750 del Consiglio, del 17 giugno 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo, per quanto riguarda le disposizioni relative agli obblighi concernenti la cooperazione giudiziaria in materia penale e la definizione dei reati (GUL 268 dell'1.10.2016, pag. 6).

